

**OGGETTO:** La presente circolare, preparata dal Dott. Federico Venturi, tratta le principali novità legislative e propone alcuni approfondimenti sui più recenti temi di fiscalità internazionale, con particolare attenzione alle comunicazioni e delibere dell'OCSE e delle Istituzioni della Comunità Europea. La circolare copre il periodo Agosto 2010 - Gennaio 2011.

<b>INDICE</b>		
<b>Par.</b>		<b>Pag.</b>
<b>1.</b>	<b><u>OCSE</u></b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Approvazione da parte del consiglio dell'ocse della revisione dei capitoli I-III delle transfer pricing guidelines e introduzione del nuovo articolo IX (business restructurings)</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><u>CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI</u></b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Aggiornamento modello di convenzione fiscale OCSE 2010: nuovo articolo 7 (utili delle imprese)</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b><u>UNIONE EUROPEA</u></b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>La Commissione Europea apre al pubblico un documento di consultazione relativo alla direttiva comunitaria interessi – royalties</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>Sentenza della Corte di Giustizia Ce del 7 ottobre 2010, Causa 224/09: obblighi di sicurezza</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Corte di Giustizia, Sentenza del 18 novembre 2010, Causa 84/09: termine per il trasporto dei beni nelle cessioni intracomunitarie</b>	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>Regime di attrazione europea</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b><u>NORME ED INTERPRETAZIONI MINISTERIALI</u></b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>La comunicazione delle operazioni black-list secondo la circolare n.53/2010: profili di criticità</b>	<b>5</b>
	<i>Operazioni non soggette ad imposta</i>	<b>6</b>
	<i>Stabile organizzazione e rappresentante fiscale</i>	<b>6</b>
	<i>Rimborsi spese</i>	<b>6</b>
	<i>Momento rilevante</i>	<b>7</b>

<b>4.2</b>	<b>Documentazione in materia di prezzi di trasferimento(Provvedimento del 29 Settembre, prot. 2010/137654)</b>	<b>7</b>
	<i>Premessa</i>	<b>7</b>
	<i>Documentazione idonea</i>	<b>8</b>
	<i>Contenuto della documentazione idonea</i>	<b>9</b>
	<i>Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale</i>	<b>10</b>
	<i>Completezza della comunicazione</i>	<b>10</b>
	<i>Tempistica per la consegna della documentazione idonea</i>	<b>10</b>
	<i>Termini e modalità per la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria</i>	<b>10</b>
<b>4.3</b>	<b>Modifiche alla disciplina delle controlled foreign companies (CFC)</b>	<b>11</b>
	<i>Premessa</i>	<b>11</b>
	<i>Prima circostanza esimente, art. 167, comma 5, lettera a</i>	<b>11</b>
	<i>Art. 167, comma 8-bis del TUIR</i>	<b>13</b>
<b>4.4</b>	<b>Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs del 4 agosto 2008 n.142</b>	<b>14</b>
<b>4.5</b>	<b>Rimborsi IVA: proroga al 31 Marzo 2011</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b><u>OSSERVATORIO FISCALE INTERNAZIONALE</u></b>	<b>16</b>
<b>5.1</b>	<b>Cina: due imposte aggiuntive per i soggetti stranieri (Guofa n.35)</b>	<b>16</b>
<b>5.2</b>	<b>India: escrow account e operazioni di private equity foreign direct investments</b>	<b>16</b>
<b>5.3</b>	<b>Cina: nuove misure sul trattamento fiscale da applicare ai casi di ristrutturazione societaria</b>	<b>18</b>
<b>5.4</b>	<b>Cina: interpretazioni della Corte Suprema del popolo in tema di liti giudiziarie che coinvolgono una foreign investment enterprise (FIE)</b>	<b>18</b>

## **1 OCSE**

### **1.1 Approvazione da parte del consiglio dell'ocse della revisione dei capitoli I-III delle transfer pricing guidelines e introduzione del nuovo articolo IX (business restructurings)**

In data 22 luglio 2010 il Consiglio dell'OCSE ha approvato le linee guida riguardanti la determinazione dei prezzi di trasferimento (Transfer Pricing Guidelines ), con particolare riferimento ai Capitoli I-III.

Con riferimento alla c.d. analisi di comparabilità e all'utilizzo dei metodi reddituali per il calcolo dei prezzi di trasferimento, va sottolineato come tale aggiornamento rappresenta il frutto dell'esperienze maturate dalle Amministrazioni Fiscali e dai contribuenti nell'applicazione delle Linee Guida da quando le stesse furono introdotte nel 1995.

I nuovi orientamenti su cui si basa la revisione riguardano:

1. la selezione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie del caso specifico;
2. l'applicazione pratica dei metodi reddituali (Transactional profit methods) e, in particolare, di quelli relativi al margine netto della transazione (Transactional net margin ) e alla suddivisione del profitto (Profit split );
3. l'introduzione di una guida dettagliata delle varie fasi che dovrebbero contraddistinguere l'analisi di comparabilità ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento.

La versione 2010 delle Transfer Pricing Guidelines contiene inoltre il nuovo capitolo IX riguardante la tematica dei prezzi di trasferimento nel contesto di operazioni di riorganizzazione aziendale.

## **2 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI**

### **2.1 Aggiornamento modello di convenzione fiscale OCSE 2010: nuovo articolo 7 (utili delle imprese)**

Come già ricordato nella precedente circolare, il 22 luglio 2010 il Consiglio dell'OCSE ha approvato in via definitiva il modello di Convenzione OCSE 2010. In particolare una delle modifiche più significative riferite riguarda l'articolo 7 ("*Business Profit*"), interamente riscritto al fine di recepire le conclusioni raggiunte nel report relativo all'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione

*(“2010 Report on the Attribution of Profit to Permanent Establishments”).*

Nello specifico il nuovo paragrafo 1 conferma la regola generale di ripartizione della potestà impositiva tra Stato di residenza della casa madre e Stato della fonte, statuendo che quest’ultimo può tassare un’impresa estera solamente in presenza di una stabile organizzazione nel suo territorio e limitatamente ai redditi alla stessa attribuibili secondo le disposizioni previste nel Paragrafo 2 in virtù del quale i profitti attribuibili alla stabile organizzazione sono quelli che la stessa avrebbe potuto realizzare qualora avesse operato come un’entità separata ed indipendente rispetto alla casa madre (c.d. separate entities approach), tenendo quindi in considerazione le funzioni svolte dalla stessa, gli assets utilizzati nonché i rischi assunti. Occorre pertanto procedere ad un’analisi funzionale e fattuale in merito al ruolo ricoperto dalla stabile organizzazione all’interno del gruppo e, successivamente, valorizzare le transazioni effettuate secondo il principio del “valore normale” (c.d. arm’s length principle ) in conformità con le linee guida dell’OCSE in tema di Transfer Pricing e con riferimento alle sole operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione.

### **3 UNIONE EUROPEA**

#### **3.1 La Commissione Europea apre al pubblico un documento di consultazione relativo alla direttiva comunitaria interessi –royalties**

La Commissione Europea ha reso disponibile on line un documento di consultazione pubblico, che conteneva l’invito a formulare commenti e proposte entro il 31 ottobre 2010, relativo alla Direttiva “Interessi e Royalties” (Direttiva 2003/49/CE), il cui scopo è quello di contribuire alla raccolta di informazioni utili alla Commissione Europea per aggiornare la suddetta Direttiva.

La questione è posta soprattutto in un’ottica di confronto tra i requisiti applicativi previsti dalla Direttiva “Interessi - Royalties” e quelli previsti dalla Direttiva “Madre - Figlia”.

#### **3.2 Sentenza della Corte di Giustizia Ce del 7 ottobre 2010, Causa 224/09: obblighi di sicurezza**

La Corte di Giustizia UE, in merito a questione inerente alla violazione degli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ha precisato che non è consentito ad una norma nazionale di derogare “all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o comunque prima dell’esecuzione dei lavori” quale recato dalla Direttiva del Consiglio UE del 24 giugno 1992, 92/57/CEE (trasposta nell’ordinamento italiano mediante il D.Lgs. n. 494/1996).

#### **3.3 Corte di Giustizia, Sentenza del 18 novembre 2010, Causa 84/09: termine per il trasporto dei beni nelle cessioni intracomunitarie**

La Corte di Giustizia UE, con la Sentenza del 18 novembre 2010, Causa C-84/09 , si è pronunciata in merito alla individuazione di un termine temporale entro cui deve obbligatoriamente perfezionarsi il trasporto delle merci nell'ambito delle operazioni intracomunitarie.

Al riguardo, i Giudici Comunitari, dopo aver rilevato l'inesistenza, all'interno della Direttiva 2006/112/CEE di uno specifico termine per il trasporto, ha affermato che "la qualificazione di un'operazione quale cessione non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene" in quanto, diversamente, si offrirebbe agli acquirenti la possibilità di scegliere lo Stato Membro di tassazione senza tener conto del luogo di effettivo consumo, cui è ispirata la disciplina IVA. Conseguentemente, per i Giudici Comunitari, ai fini della qualificazione delle operazioni quali cessioni intracomunitarie è sufficiente che possa essere stabilito "un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene di cui trattasi ed il trasporto dello stesso, nonché una continuità nello svolgimento dell'operazione".

### **3.4 Regime di attrazione europea**

La manovra estiva per il 2010 ha introdotto importanti misure tributarie e finanziarie volte a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, a potenziare e razionalizzare la riscossione tributaria e gli strumenti a disposizione degli Uffici verificatori in sede di accertamento, nonché a riconoscere alcuni incentivi alle imprese.

Tra le misure volte ad incoraggiare gli investimenti di società estere sul territorio dello Stato, si segnala il c.d. *regime di attrazione europea*, disciplinato dall'art. 41 del decreto legge n. 78/2010 che riconosce alle imprese residenti in altro Stato membro Ue, che intendono svolgere in Italia una nuova attività economica dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Decreto), la possibilità di scegliere la normativa fiscale statale applicabile fra quelle esistenti all'interno di un altro Stato Ue per un periodo limitato a tre anni.

Le disposizioni attuative della norma devono essere introdotte con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato e per la cui adozione non è previsto alcun termine.

La finalità perseguita dalla norma in argomento è evidentemente quella di incentivare gli investimenti nel territorio italiano da parte di imprenditori comunitari, anche alla luce della Comunicazione UE 702 del 23 dicembre 2005 (che prospetta l'istituzione di una base imponibile comune a tutti gli Stati UE in tema di Imposte sui Redditi).

## **4 NORME ED INTERPRETAZIONI MINISTERIALI**

### **4.1 La comunicazione delle operazioni black-list secondo la circolare n.53/2010: profili di criticità**

Con il D.M. del 5 agosto 2010, pubblicato nella G.U. del 17 agosto 2010, n. 191, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto il rinvio al 2 Novembre 2010 degli adempimenti relativi alla comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi Black List.

Nonostante i chiarimenti forniti con la Circolare del 21 ottobre 2010, n.53/E , in merito all'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici stabiliti in Paesi cosiddetti Black List, permangono alcuni dubbi in merito a:

#### Operazioni non soggette ad imposta

Secondo l'interpretazione ministeriale, l'adempimento concerne tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi Black List , indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno soggette all'imposta. Con riferimento alle operazioni non soggette, l'Agenzia ritiene che "l'adempimento interessi le sole operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo". Il riferimento generico alle "operazioni" prive dei requisiti territoriali porta ad escludere dall'obbligo di comunicazione quelle operazioni prive dei requisiti oggettivi di applicazione dell'imposta ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.p.r. n. 633/72 (quali, ad esempio, le cessioni di denaro). L'interpretazione ministeriale, seppur condivisibile, non sembrerebbe in linea con le previsioni di cui al D.M. del 5 agosto 2010, con il quale il Legislatore ha previsto l'estensione dell'obbligo di comunicazione alle sole "prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti Paesi Black List" , e non anche alle cessioni di beni prive dei requisiti territoriali.

#### Stabile organizzazione e rappresentante fiscale

Secondo l'Amministrazione Finanziaria sono da ricomprendere nell'obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate dai soggetti passivi IVA in Italia nei confronti del Rappresentante fiscale (o di una stabile organizzazione) di un soggetto Black List , anche qualora il rappresentante Fiscale (o la stabile organizzazione) venga nominato (o sia localizzata) in uno Stato non ricompreso nell'elenco dei Paradisi Fiscali.

Al riguardo, sorgono perplessità con riferimento all'obbligo di segnalare le operazioni intercorse con le stabili organizzazioni di soggetti BlackList , in quanto le stesse, essendo equiparate (art.7, comma 1, lettera d), del D.p.r. n. 633/72) ai "ai soggetti passivi residenti" limitatamente alle operazioni rese o ricevute, non dovrebbero essere ricomprese nella comunicazione (cfr. Circolare Assonime n. 35/2010). Peraltro, aderendo alle interpretazioni ministeriali, sembrerebbero escluse dall'adempimento le operazioni intercorse con stabili organizzazioni localizzate in paesi Black List di soggetti stabiliti in Paesi non Black List .

#### Rimborsi spese

L'obbligo di indicare le prestazioni di servizi carenti dal punto di vista territoriale, effettuate o ricevute da operatori stabiliti in Paesi Black List,

porterebbe ad includere nella comunicazione, oltre alle prestazioni generiche di cui all'art. 7-ter del D.p.r. n. 633/72, anche le operazioni prive del requisito territoriale ai sensi dei successivi artt. 7-quater e 7-quinquies , tra cui, ad esempio, le prestazioni alberghiere e di ristorazione o quelle di trasporto. Oltre alle oggettive difficoltà di reperimento dei dati anagrafici delle controparti Black List , non è del tutto chiaro se debbano essere ricomprese nella comunicazione anche le spese relative a tali prestazioni sostenute da dipendenti in trasferta e rimborsate dietro presentazione della nota spese.

#### Momento rilevante

Secondo la Circolare n. 53/2010, il momento rilevante ai fini della segnalazione dell'operazione va individuato, come regola generale nella "data di registrazione, nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento[...]". Tale regola, che attribuisce rilevanza alla prima annotazione effettuata nei libri contabili obbligatori, non sembra in linea con quanto afferma Assonime (Circolare n.35/2010) secondo la quale, ad esempio, per le importazioni occorrerebbe fare riferimento al momento di annotazione della bolletta doganale nel registro IVA indipendentemente dal momento di annotazione dell'operazione nel Libro Giornale.

Meno comprensibile risulta il riferimento al momento del pagamento, in quanto sembrerebbe ipotizzare la presenza di operazioni non soggette ad alcun obbligo (nemmeno civilistico) di registrazione.

Prendendo atto delle oggettive difficoltà riscontrate dagli operatori, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 28 ottobre 2010, n. 54/E , ha concesso agli operatori la possibilità di regolarizzare, attraverso la predisposizione di una comunicazione integrativa da trasmettere entro il 31 gennaio 2011, eventuali errori commessi nella compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

- al trimestre luglio-settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

## **4.2 Documentazione in materia di prezzi di trasferimento (Provvedimento del 29 Settembre, prot. 2010/137654)**

#### Premessa

Il Decreto n.78/2010, al fine di adeguarsi alle linee guida fornite dall'OCSE e dagli organismi comunitari, ha introdotto nuove misure volte ad aumentare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina del Transfer Pricing (art.110, comma 7, del TUIR), prevedendo l'implementazione di una documentazione standardizzata, che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese.

In particolare l'art. 26 del Decreto ha disposto che nel caso di rettifiche del valore normale dei prezzi di trasferimento da cui derivi una

maggior imposta o una differenza del credito spettante, i contribuenti non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggior imposta/della differenza del credito spettante) qualora siano in grado di produrre, nel corso dell'attività di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento applicati. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n.2010/137654, ha individuato all'uopo la documentazione idonea individuando, tra l'altro, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali da parte dei contribuenti. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello al 31 maggio 2010, la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata, di norma, entro il 28 dicembre 2010. Tuttavia saranno considerate valide anche le comunicazioni effettuate successivamente a tale data, purchè antecedenti rispetto all'inizio di qualsiasi attività ispettiva da parte degli organi di accertamento tributario.

#### Documentazione idonea

La documentazione idonea ad escludere l'applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione, individuata sulla base dei contenuti del Codice di Condotta sulla documentazione sui prezzi di trasferimento per le imprese associate all'Ue e delle linee guida sui prezzi di trasferimento emanate dall'OCSE, è, in linea generale, costituita da un Masterfile, che raccoglie le informazioni relative al Gruppo e da una Documentazione nazionale, che riporta le informazioni dell'impresa residente.

#### *Contenuto del Mastefile*

Il Masterfile deve contenere tutte le informazioni relative al gruppo. Il Provvedimento prevede, nel caso in cui il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento, la possibilità di presentare più masterfile. Tale documento, in sintesi, deve riportare:

1. Descrizione del gruppo multinazionale;
2. Struttura del gruppo (sia organizzativa -2.1- che operativa -2.2-);
3. Strategie generali perseguite dal gruppo, con particolare riferimento alle strategie di gruppo e di consolidamento, nonché eventuali mutamenti rispetto al periodo d'imposta precedente;
4. Flussi delle operazioni;
5. Operazioni infragruppo;
6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti;
7. Beni immateriali;
8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo;
9. Rapporti con le Amministrazioni Fiscali dei Paesi Membri Ue concernenti "Advance Price Arrangements" (APA) e riling in materia di prezzi di trasferimento.

#### *Contenuto della Documentazione Nazionale*

La Documentazione Nazionale, contenente informazioni relative alla società residente, è composta dai seguenti capitoli:

1. Descrizione generale della società;

2. Settori in cui opera la società;
3. Struttura operativa della società;
4. Strategie generali perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente;
5. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari);
6. Operazioni infragruppo (accordi per la ripartizione dei costi "CCA" a cui l'impresa partecipa).

La Documentazione nazionale deve inoltre essere corredata da due allegati: nel primo deve essere indicato il diagramma di flusso che descriva il flusso delle operazioni, nel secondo la copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni infragruppo sono regolate.

#### Contenuto della documentazione idonea

I contenuti e il grado di dettaglio della documentazione menzionata variano a seconda della natura del soggetto tenuto ad adempirvi:

- *Società holding*: le società holding appartenenti ad un gruppo multinazionale, al fine del riconoscimento della mancata applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, sono tenute a predisporre e a presentare:
  - a) un Masterfile;
  - b) una Documentazione Nazionale.
- *Società sub-holding*: le società holding appartenenti ad un gruppo multinazionale, al fine del riconoscimento della mancata applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, sono tenute a predisporre e a presentare:
  - a) un Materfile contenete solamente le informazioni riguardanti il sotto-gruppo al cui vertice si trova la sub-holding ovvero un Masterfile di gruppo;
  - b) una Documentazione Nazionale.
- *Imprese controllate*: le imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale sono tenute a predisporre esclusivamente la Documentazione Nazionale.
- *Piccole e Medie Imprese (PMI)*: le imprese con volume d'affari o ricavi non superiore a € 50 milioni, hanno la facoltà di non aggiornare la documentazione relativa al metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni (Voce 5.1.3 della Documentazione Nazionale) con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce detta documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti di pubblica consultazione e sempreché

non siano intervenute modificazioni significative in detti periodi d'imposta in relazione alle informazioni inerenti l'analisi di comparabilità (Voce 5.1.2 della Documentazione Nazionale).

- *Stabili organizzazioni di soggetti non residenti*: per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, al fine di individuare la documentazione idonea occorre verificare se il soggetto non residente, di cui la stabile organizzazione è parte, sia qualificabile rispettivamente, come società holding, sub-holding o impresa controllata, appartenente ad un gruppo multinazionale. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di stabile organizzazione di una holding non residente, la documentazione idonea è quella prevista per le holding, ossia un Masterfile e una Documentazione Nazionale.

#### Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale

Sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Tuttavia nei casi in cui è consentito utilizzare un Masterfile di gruppo, esso può essere presentato in lingua inglese.

La documentazione in oggetto deve essere presentata in formato elettronico (l'esibizione della documentazione in cartaceo non pregiudica l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione purchè, entro un termine congruo il contribuente presenti la documentazione in formato elettronico).

Sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato e firmati in calce all'ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma elettronica.

#### Completezza della comunicazione

La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del Transfer Pricing e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi d'imposta soggetti ad accertamento secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria non è vincolata a riconoscere la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione qualora:

pur rispettando la struttura formale prevista dal Provvedimento Prot. 2010/137654, la documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenti contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento stesso.

#### Tempistica per la consegna della documentazione idonea

La consegna della documentazione all'Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Qualora, tuttavia, nel corso dell'attività di accertamento emerga l'esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute in tale documentazione, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla relativa richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in

funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi e sempre che tale dilazione sia compatibile con i tempi propri dell'accertamento.

Qualora tali termini decorrano senza che il contribuente provveda ad esibire la documentazione richiesta, l'Amministrazione Finanziaria non sarà vincolata a riconoscere la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Termini e modalità per la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria

Il contribuente che sia in possesso della documentazione in oggetto è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, con riferimento a ciascun periodo di imposta, contestualmente alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Detta comunicazione, quindi, deve essere presentata annualmente in sede di trasmissione della Dichiarazione dei Redditi.

Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n.78/2010), la comunicazione della documentazione di cui sopra deve essere effettuata, avvalendosi del servizio telematico Entratel, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento Prot. 2010/137654 (ossia, entro il 28 dicembre 2010).

Tuttavia, come già anticipato, la comunicazione anche successiva a detto termine sarà ritenuta valida a condizione che essa sia stata trasmessa prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli Uffici verificatori, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

### **4.3 Modifiche alla disciplina delle controlled foreign companies (CFC)**

#### Premessa

L'articolo 13 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, ha apportato importanti modifiche alla normativa CFC (Controlled Foreign Companies), di cui all'articolo 167 del TUIR, oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 6 ottobre 2010, n. 51/E.

#### Prima circostanza esimente, art. 167, comma 5, lettera a

Ai sensi della nuova lett. a) del comma 5 dell'articolo 167, la disciplina CFC non trova applicazione qualora il contribuente residente in Italia riesca a dimostrare, in sede di interpello preventivo, che la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale (ogni attività d'impresa di cui all'art. 2195 c.c.), come sua principale attività (deve cioè essere rispettato il requisito della prevalenza che si traduce nel considerare come prevalente l'attività che produce ricavi in misure superiore rispetto ad un'altra), nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società controllate estere occorrerà dimostrare quindi l'effettivo svolgimento di una attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio estero di insediamento; il riferimento al mercato va inteso come

collegamento al mercato di sbocco e/o di approvvigionamento e, a tal fine, è da considerarsi significativa una percentuale di vendite o acquisti sul mercato locale superiore al 50%.

Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, in determinate fattispecie, la valutazione del mercato rilevante della CFC deve essere necessariamente estesa all'area geografica circostante, legata allo Stato di insediamento della società controllata estera da particolari nessi economici, politici, geografici o strategici.

Una disposizione specifica viene prevista per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, il cui collegamento con il mercato dello Stato o territorio di insediamento è determinato sulla base dell'origine delle fonti (con i connessi costi) e degli impieghi (con i connessi ricavi). Secondo tale previsione, con riguardo all'attività bancaria, la prevalenza della raccolta, degli impieghi o dei ricavi nel territorio estero di insediamento, provverebbe lo svolgimento di una effettiva attività in tale territorio.

Per le attività assicurative, ai fini della verifica del requisito del radicamento, è rilevante la residenza degli assicurati e il luogo di ubicazione dei rischi; in particolare, la residenza degli assicurati e il luogo di ubicazione dei rischi nel territorio estero sarebbero sintomatici dello svolgimento in tale territorio di un'attività economica effettiva. L'Agenzia delle Entrate, all'interno della Circolare n. 51/2010, ha infatti sottolineato che “ai fini della verifica del requisito del radicamento rilevi in via generale la residenza degli assicurati e il luogo di ubicazione dei rischi: ciò nel presupposto che il territorio nel quale sono ubicati i rischi assicurati comporta necessariamente lo svolgimento in loco di alcune fasi preminenti dell'attività assicurativa, come, ad esempio, quelle di stima e valutazione dei rischi coperti, accertamento e valutazione del danno, nonché dell'eventuale contenzioso.”

Altra novità di rilievo riguarda l'introduzione nell'articolo 167 del TUIR di un nuovo comma, il 5 bis, il quale fissa delle soglie al superamento delle quali, l'Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile la normativa in commento anche qualora il contribuente sia in grado, fornendone prove, di rispettare i presupposti di cui alla prima esimente.

Qualora, infatti, i proventi lordi della società o ente non residente, siano essi ordinari oppure straordinari, derivino per più del 50% da cd. passive income, essi sono attratti a tassazione in Italia. Detto in altri termini, viene introdotta una presunzione di non svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale in tutte le ipotesi in cui i proventi della società controllata estera derivino, in misura prevalente, da passive income. La verifica del superamento della soglia di cui sopra, deve essere effettuata a cura del contribuente, di anno in anno, considerando tutti i proventi lordi, ordinari e straordinari conseguiti dalla controllata estera.

Per passive income si intendono i proventi derivanti dalla:

- gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (es. dividendi, plusvalenze, interessi attivi, commissioni);

- dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties);
- dalla prestazione di servizi infragruppo, ivi compresi i servizi finanziari (es. servizi di contabilità, di tesoreria accentrata o di consulenza).

La presunzione di cui al comma 5 bis si pone come obiettivo quello di colpire le società la cui unica attività è rappresentata dalla detenzione passiva di cespiti che sono in grado, di per sé, di produrre reddito. Tale presunzione, secondo quanto affermato all'interno della Circolare n. 51/2010, si rende necessaria in quanto trattasi di assets facilmente trasferibili e quindi ricollocabili, mediante la creazione fittizia di società formalmente autonome, in Paesi a fiscalità privilegiata, configurandosi pertanto una situazione in cui il rischio di abuso è potenzialmente più elevato.

Tale presunzione è relativa e, pertanto, ammette prova contraria, da fornire preventivamente in sede di interpello ordinario, con il quale sarà necessario dimostrare sia il radicamento e lo svolgimento di un effettiva attività industriale nel mercato estero di insediamento, sia l'assenza di intenti elusivi finalizzati al trasferimento fittizio di utili dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Pertanto, come in precedenza osservato, non assumerà alcuna rilevanza la circostanza che il contribuente abbia già ottenuto parere favorevole alla disapplicazione della norma CFC avendo dimostrato la cd. prima circostanza esimente; lo stesso sarà quindi tenuto alla presentazione di una nuova istanza di interpello.

Anche con riferimento alle società che prestano servizi infragruppo, con la Circolare n. 51/2010, è stato chiarito che le stesse rientrano nell'ambito applicativo delle CFC anche qualora operino essenzialmente nei confronti di consociate non residenti (e cioè estero su estero). Questo tipo di previsione sembra alquanto penalizzate, dal momento che tali servizi, se effettivamente resi, non causerebbero erosione della base imponibile nazionale; ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare suddetta, ha ritenuto che l'astratta mancanza di presupposti idonei a conseguire fenomeni di tipo elusivo, come nel caso di società che prestano effettivamente servizi infragruppo estero su estero, non sia di per sé sufficiente ad escludere determinate realtà imprenditoriali da una valutazione di tipo preliminare, da effettuarsi in sede di interpello.

Qualora, infine, il contribuente abbia ottenuto la disapplicazione del comma 5 – bis, la semplice oscillazione del parametro quantitativo sopra illustrato tra diversi periodi di imposta, non condizionerà l'efficacia del parere positivo già espresso dall'Agenzia, a condizione che non siano mutati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato fornito il suddetto parere favorevole.

Art. 167, comma 8-bis del TUIR

L'obiettivo che si prefigge il nuovo comma 8 bis, di natura prettamente antielusiva, è quello di colpire i contribuenti che realizzano un

ragguardevole risparmio fiscale attraverso la costituzione fittizia di una propria società controllata in un territorio in cui vige un'imposizione fiscale inferiore a più della metà di quella che la stessa avrebbe scontato qualora fosse stata residente nel territorio dello Stato.

Ai sensi del nuovo comma 8 bis, la tassazione per trasparenza, opera ora con riferimento anche alle società controllate estere collocate in Stati o territori non inclusi nella cd. black list, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a. la società controllata sia assoggettata nello Stato o territorio di insediamento estero ad un tax rate effettivo pari a meno della metà (inferiore quindi al 50%) del carico impositivo cui sarebbe stata sottoposta qualora fiscalmente residente in Italia;
- b. i proventi della partecipata estera derivano per più della metà (superiore quindi al 50%) da:
  1. gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
  2. cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
  3. prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Le previsioni di cui al comma 8 bis, non trovano comunque applicazione qualora il contribuente, tramite la presentazione di un'apposita istanza di interpello, dimostri che l'insediamento estero non rappresenta "una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale".

Inoltre, ai fini del riconoscimento della seconda circostanza esimente, deve essere posta particolare attenzione al carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo societario in relazione ai redditi prodotti da una CFC appartenente al medesimo gruppo; pertanto, il tax rate effettivo complessivamente scontato sui redditi prodotti dalla CFC deve risultare congruo rispetto al livello di imposizione italiano.

Con riferimento poi all'estensione, al ricorrere di particolari condizioni, della normativa CFC anche a soggetti controllati non Black Lists è stato precisato che il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella "virtuale" interna deve essere condotta considerando esclusivamente le Imposte sul Reddito da individuare facendo riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero ed escludendo in ogni caso l'IRAP. Inoltre, ai fini di tale confronto devono essere prese in considerazione solamente le imposte correnti e non anche le eventuali imposte anticipate e differite e non devono essere considerati gli effetti prodotti da eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, riconosciute alla generalità dei contribuenti dalla legislazione dello Stato estero.

Come chiarito nella Circolare in commento avranno rilevanza solamente le perdite maturate, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2010.

Per quanto riguarda il regime fiscale degli utili provenienti da società Black List è stato chiarito che la società intermedia che li riceve deve

ricostruire, nonché documentare, di volta in volta la loro provenienza. In mancanza di un adeguato supporto documentale, si ritengono distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza Black List.

La Circolare n. 51/2010 ha anche precisato che nel caso in cui il reddito della CFC venga attratto a tassazione per trasparenza in Italia in capo al socio residente nei confronti di quest'ultimo non troverà applicazione il comma 10 dell'art. 110 del TUIR e, quindi, il particolare regime di indeducibilità dei costi in esso previsto.

#### **4.4 Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs del 4 agosto 2008 n.142**

Lo schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 4 agosto 2008, n. 142, con il quale è stata trasposta nell'ordinamento nazionale, con modifiche al Codice Civile, la normativa comunitaria in materia di diritto societario, introduce rilevanti modifiche tra cui l'ampliamento dei casi di stima senza perizia per i conferimenti in società, la limitazione delle situazioni in cui una minoranza di soci può chiedere una nuova valutazione e l'introduzione del c.d. fair value in tema di valutazione dei conferimenti in natura.

Il concetto di fair value, mediante il riferimento ai Principi Contabili Internazionali adottati dall'UE, entrerà nell'art. 2343-ter c.c. in luogo della precedente denominazione "valore equo", allo scopo di chiarire che le modalità di valutazione indicate possono essere impiegate anche nel conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.

In tema di sopravvenienza di fatti rilevanti che incidano sulle valutazioni dei conferimenti, l'art. 2343-quater c.c. sarà modificato al fine di evidenziare che la data effettiva del conferimento non è altro che la data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese, data dalla quale il conferimento diviene opponibile ai terzi.

Entro 30 giorni da tale data (data di iscrizione) gli amministratori verificano l'intervento di eventuali fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari conferiti, modificando il valore degli stessi alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché controllano i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso le valutazioni.

L'organo direttivo non procede personalmente ad una nuova valutazione, bensì, come recato nella norma comunitaria, "avvia il procedimento" di valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c., che comporta la stesura della relazione giurata dell'esperto.

Anche la disciplina contenuta nell'art. 2440 c.c. è stata modificata, con la previsione della possibilità, in ogni caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura valutato ai sensi dell'art. 2343-ter c.c. senza relazione di stima, della richiesta di nuova valutazione del conferimento da parte della minoranza qualificata.

Tale possibilità è, comunque, circoscritta in modo puntuale: nei casi in cui siano conferiti beni in natura o crediti senza la citata stima, uno o più soci che rappresentino e che rappresentavano alla data della

delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c., ossia con formale relazione di stima dell'esperto.

La domanda non ha, tuttavia, effetto qualora gli amministratori, all'esito della verifica a seguito di fatti eccezionali che impongano la revisione delle valutazioni di cui all'art. 2343-quater c.c., procedano già di loro iniziativa ad avviare il procedimento di controllo dei valori. In coerenza con la sostituzione del testo dell'art. 2440 c.c., è prevista l'abrogazione dell'art. 2440-bis c.c. e alcune modifiche nel testo dell'art. 2443 c.c.

#### **4.5 Rimborsi IVA: proroga al 31 Marzo 2011**

Con il Provvedimento dell'11 novembre 2010, n. 141449, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva 2010/66/UE del 14 ottobre 2010, ha disposto la proroga al 31 marzo 2011 del termine (originariamente fissato al 30 settembre 2010) per la presentazione delle istanze, relative all'anno d'imposta 2009, per il rimborso dell'IVA di cui agli artt. 38-bis1 e 38-bis2 del D.p.r. n. 633/72.

La proroga interessa le sole istanze relative all'anno 2009, presentate dai soggetti passivi nazionali per il rimborso dell'IVA in altri Stati comunitari, nonché le richieste dei soggetti comunitari per il rimborso dell'IVA assolta in Italia. La proroga non è concessa, invece, per le istanze di rimborso presentate (in forma cartacea al Centro Operativo di Pescara ai sensi del D.M. n. 2672/1982) da operatori non comunitari con cui esistono Accordi di reciprocità (Svizzera, Norvegia, Israele).

Al riguardo, si ricorda che le nuove disposizioni in materia di rimborso dell'IVA, introdotte dal D.Lgs del 18 febbraio 2010 (in recepimento delle disposizioni della Direttiva 2008/9/CEE), prevedono, come regola generale, che a partire dal 1 gennaio 2010 le istanze di rimborso devono essere presentate in via telematica all'Amministrazione Fiscale dello Stato Membro di residenza del richiedente, secondo le modalità previste dal Provvedimento del 1 aprile 2010, n.53471/2010.

### **5 OSSERVATORIO FISCALE INTERNAZIONALE**

#### **5.1 Cina: due imposte aggiuntive per i soggetti stranieri (Guofa n.35)**

In linea con la nuova politica tributaria cinese, volta ad unificare il sistema fiscale del Paese, il 18 ottobre 2010 il Consiglio di Stato, attraverso una "Notice", la "Guofa [2010] n. 35", ha stabilito l'obbligo sia per le società straniere, sia per i singoli individui di versare due imposte aggiuntive.

Con l'obiettivo di annullare il trattamento fiscale preferenziale destinato ai soggetti stranieri, la "Notice" del Consiglio di Stato prevede che, a partire dal primo dicembre 2010, i soggetti stranieri operanti in Cina (sia società, sia individui) saranno soggetti, oltre che alla "Value Added Tax", alla "Business Tax" e alla "Consumption Tax", anche al

versamento dell'Imposta sull'edilizia e la manutenzione urbana e dell'Imposta sull'istruzione ("Urban Construction and Maintenance Tax" e "Education Surtax" , introdotte per la prima volta nel sistema fiscale cinese rispettivamente nel 1985 e nel 1986).

L'importo delle due imposte verrà calcolato sul valore totale della "Value Added Tax" , della "Business Tax" e della "Consumption Tax" . L'ammontare della tassa sull'istruzione è pari al 3%, mentre la percentuale dell'Imposta sull'edilizia e la manutenzione urbana varia in base all'ubicazione del contribuente, secondo la seguente partizione:

- 7% se il contribuente risiede in una municipalità;
- 5% se il contribuente risiede in un distretto e in un municipio;
- 1% se il contribuente risiede in altre zone.

## **5.2 India: escrow account e operazioni di private equity foreign direct investments**

Sulla stampa indiana sta fiorendo un interessante dibattito in merito alle preoccupazioni espresse della Reserve Bank of India (RBI) di fronte all'utilizzo dell'escrow account da parte di investitori stranieri per garantire i loro investimenti in India.

Si prenda il caso di un'operazione di private equity , in cui un investitore straniero (un fondo di private equity straniero) investe in una società indiana sottoscrivendone il capitale.

Gli investitori stranieri, al fine di garantire il proprio investimento, spesso optano per un escrow account , che altro non è che un accordo in cui assets e profitti si depositano presso terzi (per esempio le banche) come garanzia contro qualsiasi violazione futura del contratto di investimento. L'accordo di escrow assicura il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti e l'esecuzione delle transazioni in conformità agli accordi sottostanti. In altre parole, la società indiana/promoter deposita parte della sua attività in un conto vincolato, proprio allo scopo di garantire gli investimenti azionari per l'acquisto di capitale sociale da parte dell'investitore straniero. Questo dà all'investitore straniero il diritto di garantire il proprio investimento vendendo la sua partecipazione nella società indiana alla società/promoter .

Nell'ambito di tali accordi gli investitori stranieri godono di put options per poter rivalersi sul conto escrow in caso di inadempimento del promoter agli obblighi assunti. Le put options non sono definite dalla normativa indiana. In termini finanziari, le put options sono un tipo di opzione (contrattuale) che conferisce ai relativi titolari il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il sottostante capitale ad un prezzo prestabilito un determinato giorno fissato o prima della scadenza fissata.

Quindi, in sostanza, applicato al caso di specie, l'investitore straniero non ha bisogno di vendere la propria quota di capitale sociale durante un lasso di tempo definito, ma può vendere se ha la necessità di farlo.

La società indiana/promoter è, d'altra parte, obbligata a comprare il capitale sociale se l'investitore straniero decide di vendere.

Il meccanismo di deposito a garanzia può non essere la soluzione "infallibile" per l'investitore straniero, ma di certo consente una certa

tranquillità in quei casi in cui la controparte non riacquista il capitale sociale.

La preoccupazione espressa dalla Banca Centrale nel quadro di tale meccanismo risiede nel fatto che la società indiana/promoter che deposita i fondi nel conto vincolato crea un interesse a favore di soggetti non residenti in mercati nazionali. Pertanto, la RBI è del parere che quando le put options sono collegate al capitale sociale o ad obbligazioni convertibili o ad azioni privilegiate convertibili nell'ambito di investimenti diretti stranieri, in tal caso tali investimenti diventano forme di debito e non di capitale. Quindi la RBI ha suggerito che tali investimenti debbano essere regolati dalle norme sul Commercial External Borrowing (ECB) e non dal Foreign Direct Investment .

L'ECB è una forma di prestito di cui si avvalgono operatori non residenti, che è disciplinata dalla Banca Centrale Indiana proprio per impedire la creazione di responsabilità per debito nel mercato indiano.

Sarà, quindi, da vedere se in futuro la RBI vieterà tali meccanismi di escrow account attuando norme più rigide.

### **5.3 Cina: nuove misure sul trattamento fiscale da applicare ai casi di ristrutturazione societaria**

Al fine di colmare le lacune che l'“Enterprise Income Tax Law” (in vigore dal 1 gennaio 2008) presenta in merito al trattamento fiscale da applicare in caso di ristrutturazioni societarie, il SAT (State Administration of Taxation ) ha recentemente emanato due importanti testi normativi: le “New M&A Tax Rules” (che comprendono la “Income Tax Treatment of Enterprise Restructuring” e la “Income Tax Treatment of Enterprise Liquidation” , con effetto retroattivo) il 7 Maggio 2009 e, il 26 Luglio 2010, le “Administrative Measures on the Enterprise Income Tax Treatment for Enterprise Restructuring”.

Le “New M&A Tax Rules” prevedono sei diverse tipologie di ristrutturazione societaria (Equity Acquisition, Asset Acquisition, Merger, Split, Change of Legal Form, Debt Restructuring ) ciascuna delle quali può essere considerata “ordinaria” o “straordinaria” , in base a quanto dichiarato dal contribuente, e avere diritto, così, a due trattamenti fiscali differenti.

Affinchè l'operazione, condotta da un investitore sia straniero sia cinese possa essere ritenuta “straordinaria” , le seguenti cinque condizioni devono essere soddisfatte: “bona fide” dell'operazione, percentuale stabilita di assets o equities trasferiti; continuità del business; percentuale stabilita sulle modalità di pagamento degli equities; continuità della proprietà.

Le Autorità competenti alle quali spetta l'onere di decidere se un'operazione ritenuta “speciale” possa effettivamente godere del trattamento fiscale di favore sono il SAT e il MOF (Ministry of Finance).

Le “Implementation Rules” oltre ad approfondire alcuni concetti poco chiari delle “New M&A Tax Rules” relativamente, per esempio, alle condizioni da soddisfare per considerare una ristrutturazione “speciale” o cosa si intenda per “bona fide” , forniscono una dettagliata lista della

documentazione necessaria per ciascuna tipologia di ristrutturazione, specificando a quale Autorità fiscale locale debba essere sottoposta. Inoltre, nel testo delle “Implementation Rules” (artt. 16 e 17) viene introdotto il concetto della “lead party” del processo di ristrutturazione, su cui ricade l’onere di sottomettere alle Autorità competenti la richiesta per ottenere il trattamento fiscale preferenziale.

#### **5.4 Cina: interpretazioni della Corte Suprema del popolo in tema di liti giudiziarie che coinvolgono una foreign investment enterprise (FIE)**

Con l’entrata in vigore, il 16 agosto 2010, delle “Interpretazioni su alcune questioni riguardanti le controversie che coinvolgono le imprese ad investimento estero” (di seguito “Interpretazioni” , il cui testo è consultabile sul sito [www.court.gov.cn](http://www.court.gov.cn) ), la Corte Suprema del Popolo (“CSP”) si pronuncia al fine di chiarire le ambiguità delle normative che in Cina regolano le dispute giudiziarie tra i soci di una FIE (Foreign Investment Enterprise ).

Tra gli aspetti che vengono chiariti dalle “Interpretazioni” vi sono la validità di alcune tipologie di contratti di investimento, il trattamento delle controversie su accordi di pegno, il trattamento del socio occulto, le controversie sul diritto di consenso e di prelazione nel trasferimento di quote della FIE.

Considerato il numero crescente di contenziosi societari in materia di società a capitale straniero, le “Interpretazioni” della Corte Suprema del Popolo, che costituiscono una fonte paranormativa, sono di assoluta rilevanza per l’investitore straniero.

\* \* \*

Commenti a cura del Dott. Federico Venturi  
Membro della Commissione di Diritto Tributario Internazionale  
dell’Ordine DCEC della Circostrizione del Tribunale di Brescia.  
Si ringrazia per la collaborazione la Dott.ssa Elisabetta Gitti.